

Assegno Unico Universale: prende forma la nuova prestazione destinata a rivoluzionare il sostegno a famiglie con figli

Il 21 luglio scorso è stato approvato alla Camera il disegno di legge che prevede l'istituzione dell'assegno unico e universale per ogni figlio. Se l'iter legislativo non subirà intoppi con il prossimo anno, l'Italia avrà finalmente uno strumento più semplice e moderno per la tutela familiare

Prendiamo spunto dalle recenti notizie di stampa per fornire le prime informazioni sull' **Assegno Universale Unico**, la prestazione destinata a rivoluzionare le forme di tutela economica di chi ha figli.

La norma, come indicato nel sottotitolo, è ancora in fase embrionale si attende infatti l'approvazione da parte del Senato e il definitivo rimando per approvazione alla Camera.

Successivamente, trattandosi di una legge delega, **avrà il pieno compimento solo con l'attuazione dei vari decreti delegati.**

La nuova prestazione consiste in un **assegno unico e universale per tutte le famiglie con figli**, con l'assorbimento delle attuali prestazioni economiche aventi la medesima finalità. Spariranno in sostanza gli ANF, l'assegno familiare, l'assegno di natalità, il bonus bebè, le detrazioni per figli minori a carico, l'assegno familiare corrisposto dai comuni.

Condizioni richieste:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere

In questo numero:

Assegno Unico Universale: prende forma la nuova prestazione destinata a rivoluzionare il sostegno a famiglie con figli;

INAIL: le denunce di infortunio sul lavoro per Covid-19 superano i 51.300 casi;

Nuovi importi di invalidità civile: il Decreto Legge Agosto sancisce il diritto all'aumento;

INPS: COVID-19 - indicazioni sulle indennità introdotte dal D.L. n. 104/2020;

INPS: Indennità Covid proroga termine, con esclusioni, di invio domande al 02 Settembre.

Immigrazione:

Emersione rapporti di lavoro: Report finale dell'emersione dei rapporti di lavoro: 220mila domande presentate;

Emergenza Covid-2019: Il DPCM 7.08.2020 e l'ordinanza del Ministero della salute del 12.08.2020;

Residenza dei richiedenti asilo Le disposizioni del Ministero;

L'assistenza sanitaria ai regolarizzandi Le disposizioni del Ministero della Salute;

Tassa rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno La competenza è del giudice ordinario;

Accesso alle prestazioni sociali Schede pratiche dell'Asgi.

In Parlamento prosegue l'iter di approvazione della nuova prestazione denominata Assegno Unico Universale che, salvo imprevisti, sostituirà le prestazioni attualmente previste a tutela di famiglie con figli

un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c) vivere con i figli a carico in Italia;

d) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Importo: La nuova prestazione sarà **composta da due quote**, una quota fissa spettante a tutti i nuclei familiari con uno o più figli, e una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, in base all'ISEE. Gli importi delle quote non sono fissati nella Legge Delega, saranno i successivi decreti a stabilirne l'entità.

Modalità di Pagamento: La corresponsione è prevista a scelta tra il credito di imposta e l'attribuzione di un assegno mensile.

Composizione di nucleo familiare: L'assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è **corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età**.

E' prevista la maggiorazione per i figli successivi al secondo. **Dai diciotto ai ventuno anni**, sempre per i figli a carico, l'assegno è corrisposto in misura inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, ma solo nel rispetto di determinate condizioni:

-formazione scolastica, universitaria o professionale;

-tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito;

-disoccupazione, servizio civile universale.

Per questa fattispecie è prevista la possibilità di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l'autonomia.

Figli disabili: In presenza di figli disabili **l'assegno viene maggiorato** rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% con una maggiorazione graduata in rapporto alla condizione di disabilità.

L'assegno rivolto ai figli disabili viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Compatibilità con altre prestazioni: La nuova prestazione non incide sull'importo delle detrazioni fiscali per il coniuge e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni.

Infine l'assegno universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Di contro non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno, le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone

con disabilità.

L'assegno è altresì compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del RdC.

INAIL: le denunce di infortunio sul lavoro per Covid-19 superano i 51.300 casi

Sono 51.363 i casi di contagio sul lavoro da Covid-19 denunciati all'INAIL alla data del 31 luglio, 1.377 in più rispetto al monitoraggio del 30 giugno e pari al 18% del totale delle denunce di infortunio registrate dall'inizio del 2020.

I casi mortali sono 276 (+24), circa un terzo del totale dei decessi denunciati all'istituto.

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel [settimo report nazionale](#) realizzato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto e disponibile sul sito INAIL. Il report fotografa gli effetti prodotti dalla pandemia negli ambienti di lavoro con una disamina sia a livello territoriale sia per tipologia di attività e mansione. In appendice è possibile scaricare un scheda tecnica e un infografica riepilogative del fenomeno.

Nuovi importi di invalidità civile: il Decreto Legge Agosto sancisce il diritto all'aumento

L'articolo 15 del D.L. n. 104/2020, in vigore dallo scorso 15 Agosto, rende operativo il pronunciamento della ormai nota sentenza n. 152/2020 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato insufficiente l'importo della pensione riconosciuta agli invalidi civili totali, ma soprattutto non rispondente al dettato costituzionale **l'accesso alla maggiorazione sociale al milione solo a partire dal raggiungimento dei 60 anni**.

Interessati a questa eccezionale novità sono gli invalidi civili totali, i sordomuti, i ciechi civili assoluti e **i titolari di pensione di inabilità previdenziale di cui all'art. 2 della legge 222/1984**.

In attesa della circolare applicativa INPS, ricordiamo che la corresponsione della maggiorazione al milione, di cui all'art. 38 L. 448/2001, dal 18° anno in poi è riconosciuta dal 01-08-2020 nel rispetto di precisi requisiti riportati in tabella:

Richiedente	Limite reddito	Importo massimo riconoscibile
Invalido non coniugato	€ 8.469,63	€ 651,51
Invalido coniugato	€ 14.447,42	€ 651,51

Il soggetto coniugato deve rispettare entrambi i limiti di reddito.

Debbono esser considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da irpef, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento di ogni tipo, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.

L'INPS, con il [messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020](#), fornisce le prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal D.L. n. 104 del 14/08/2020.

Proroga delle indennità NASpl e DIS-COLL: L'art. 5 del decreto prevede per le prestazioni NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, la proroga per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto Rilancio Italia. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Categorie di lavoratori non rientranti tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n. 104: il decreto non ha previsto l'erogazione dell'indennità per alcune categorie di lavoratori, già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020. In particolare, non si prevede tra i destinatari dell'indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i **liberi professionisti titolari di partita IVA**, i **collaboratori coordinati e continuativi**, i **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** e i **lavoratori del settore agricolo**.

Indennità a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: L'articolo 9, c. 1, del decreto prevede una indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 a favore dei **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl, alla data del 15 agosto 2020.

La medesima indennità, è riconosciuta a favore dei **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: la norma prevede un'indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi € 1.000 a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi di seguito elencati.

Per categorie di seguito riportate è richiesto che i soggetti interessati – alla data di presentazione della domanda – non debbano essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali: è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva dell'importo di € 1.000 a coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori intermittenti: è riconosciuta una indennità onnicomprensiva dell'importo di € 1.000 a favore dei lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione

lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020

Lavoratori autonomi occasionali: è riconosciuta una indennità di importo pari a € 1.000 a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono risultare già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di importo pari a € 1.000, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l'anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a € 5.000, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dello spettacolo: è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di importo pari a € 1.000 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a € 35.000.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di importo pari a € 1.000 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: **a)** titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; **b)** titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; **c)** assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

INPS: Indennità Covid proroga termine, con esclusioni, di invio domande al 02 Settembre

INPS ha pubblicato una nota sul sito, ripresa anche da Inca Nazionale, con la quale comunica che **la presentazione delle domande di cui all'art. 84 del decreto Rilancio Italia è prorogata fino al giorno 2 settembre incluso**.

La proroga è stata prevista in considerazione della scadenza del termine di presentazione delle domande di indennità Covid-19 in un giorno festivo (30/8/2020) e del fatto che tali domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica.

A seguito di segnalazioni delle nostre strutture è stato precisato che la proroga non è stata concessa per: l'art 85 bonus domestiche.

Inoltre con Messaggio INPS.HERMES. del 05/08/2020 n. 3062 l'Istituto ha indicato il 31 agosto 2020 quale termine per presentare le domande di **bonus per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia**.

Emersione rapporti di lavoro

Report finale dell'emersione dei rapporti di lavoro: 220mila domande presentate

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il [report](#) finale delle domande di emersione dei rapporti di lavoro prevista dal D.L. n. 34/2020 avviata lo scorso 1° giugno e conclusasi il 15 agosto scorso. I datori di lavoro dei settori agricolo e domestico hanno presentato complessivamente [207.542](#) richieste di emersione di rapporti di lavoro già esistenti o per instaurarne di nuovi. A queste si aggiungono [12.986](#) le richieste di permesso di soggiorno temporaneo (comma 2) presentate direttamente dai cittadini stranieri in grado di dimostrare di aver svolto una attività di lavoro prima del 31.10.2019 nei settori previsti dalla norma. Il numero complessivo delle domande presentate è pari a 220.528. Sono state inviate 176.848 domande, l'85% del totale, per lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Le Regioni dove sono state presentate più domande per questi settori sono state la Lombardia (47.357), la Campania (26.096) e il Lazio (18.985); le province sono state Milano (22.122), Napoli (19.239) e Roma (17.318).

Le domande per l'emersione di lavoratori da impiegare in agricoltura e pesca e nelle attività connesse sono state 30.694, il 15% del totale.

La maggior parte di quest'ultime sono state inviate in Campania (6.962), in Sicilia (3.584) e nel Lazio (3.419); Caserta (2.904), Ragusa (2.005) e Latina (1.897) sono le prime province.

Riguardo alle richieste di permesso di soggiorno temporaneo (comma 2), il Ministero dell'Interno ha pubblicato solo i dati relativi alle province: Verona (675); Cuneo (466); Cosenza (423); Milano (406); Foggia (394); Salerno (393); Roma (391); Torino (380); Latina (351); Ravenna (338). Il Dipartimento Immigrazione della Cgil Lombardia ha elaborato i dati del Ministero dell'Interno a livello regionale nel documento reperibile cliccando [qui](#).

La posizione dei richiedenti asilo

Riprendendo quanto già riportato in precedenza sullo stesso argomento, si segnala la [pagina](#) del sito del Ministero dell'Interno nella quale viene pubblicata l'informativa (tradotta in più lingue) che, in occasione della convocazione presso il SUI, sarà sottoposta ai richiedenti asilo che hanno presentato la domanda di emersione ai sensi del comma 1 dell'art. 103 DL 34/2020. Gli interessati potranno:

mantenere attiva la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e, quindi, ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura "R", valido esclusivamente sul territorio nazionale;

oppure ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nel caso in cui non intenda proseguire nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Emergenza Covid-2019

Il DPCM 7.08.2020 e l'ordinanza del Ministero della salute del 12.08.2020

L'8.08.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [DPCM del 7 agosto 2020](#) con il quale sono state adottate ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Del decreto si segnala:

- l'art. 4 riguardante le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;
- l'art. 5 relativo agli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;
- l'art. 6 concernente la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

Il 12.08.2020, il Ministero della Salute ha emanato un'[ordinanza](#) con la quale sono state adottate alcune importate misure tese a fronteggiare la diffusione dei contagi dovuti al Covid-19.

Alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in **Croazia, Grecia, Malta o Spagna** si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

- l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre con la medesima ordinanza, a partire dal 13.08.2020 la Colombia è stata inserita nell'elenco dei Paesi dai quali è vietato l'ingresso e il transito in Italia a causa dell'elevata diffusione del contagio dovuto al Covid-19.

Per avere una visione aggiornata delle disposizioni attualmente in vigore che regolano l'ingresso, il transito e il soggiorno in Italia di cittadini italiani e stranieri provenienti dall'estero si consiglia di consultare la [pagina](#) del sito del Ministero degli Affari Esteri dedicata all'argomento.

Residenza dei richiedenti asilo

Le disposizioni del Ministero

La [circolare](#) del Ministero dell'Interno n° 10 del 14.08.2020 è intervenuta in merito all'applicazione e agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n° 186/2020 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 del DL 113/2018 convertito nella Legge 132/2018, che non consentiva ai richiedenti asilo l'iscrizione anagrafica.

È da evidenziare che tutto l'art. 13 citato è stato dichiarato incostituzionale (clicca [qui](#) per saperne di più). La circolare stabilisce che a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale – quindi dal 6.08.2020 – i richiedenti potranno presentare la dichiarazione di iscrizione anagrafica al comune dove dimorano abitualmente.

Rimane aperta la questione relativa alle domande respinte prima del pronunciamento della Corte Costituzionale. ([segue pg. 5](#))

L'assistenza sanitaria ai regolarizzandi

Le disposizioni del Ministero della Salute

Con la [nota del 14.07.2020](#), il Ministero della Salute è intervenuto in merito all'iscrizione al SSR dei cittadini stranieri che hanno fruito delle misure di emersione dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 103 del cd. Decreto rilancio. Nel documento si legge che ai cittadini stranieri "in emersione" deve essere riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio (e gratuito) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del TUI. L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda di emersione o di rilascio del permesso temporaneo (ex comma 2) ed avrà carattere provvisorio fino alla definizione del procedimento di emersione. Al cittadino straniero verrà rilasciata la tessera sanitaria ma non la TEAM, riconosciuta solo con l'acquisizione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tassa rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno

La competenza è del giudice ordinario

La [Corte d'Appello di Brescia](#) ha dichiarato competente il giudice ordinario a trattare la richiesta della restituzione del contributo versato dai cittadini stranieri per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.

La vicenda nasce nel 2015 quando la CGIL di Brescia - [appellandosi al diritto antidiscriminatorio](#) - sostenne e promosse il ricorso di quattro cittadini stranieri che avevano versato la cifra piena del contributo.

Dopo una serie di rinvii di natura tecnica, il Tribunale respinse il ricorso sostenendo che la competenza fosse della Commissione Tributaria.

La Corte d'Appello di Brescia con la sentenza del 31.07.2020 ha rivisto tale decisione assegnando nuovamente il ricorso al giudice ordinario.

Accesso alle prestazioni sociali

Schede pratiche dell'Asgi

L'ASGI ha pubblicato la versione aggiornata a luglio 2020 delle [SCHEDE PRATICHE](#) sulla normativa e sulla giurisprudenza italiana ed europea relativa all'accesso degli stranieri alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)